

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio, del 29 dicembre 1999, relativo alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale** 1
- Regolamento (CE) n. 100/2000 della Commissione, del 17 gennaio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 10
- Regolamento (CE) n. 101/2000 della Commissione, del 17 gennaio 2000, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di gennaio 2000 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo 12
- Regolamento (CE) n. 102/2000 della Commissione, del 17 gennaio 2000, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali 13
- ★ **Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove** 16

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2000/33/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia** 24



Commissione

2000/34/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1999, concernente una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dal Portogallo ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [notificata con il numero C(1999) 4516]** 26

2000/35/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1999, concernente una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dall'Italia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [notificata con il numero C(1999) 4517]** 28

2000/36/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1999, concernente una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dalla Spagna ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [notificata con il numero C(1999) 4518]** 30

2000/37/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1999, concernente una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dalla Grecia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [notificata con il numero C(1999) 4519]** 32

2000/38/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1999, concernente una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dalla Francia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [notificata con il numero C(1999) 4520]** 34

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 2204/1999 della Commissione, del 12 ottobre 1999, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 278 del 28.10.1999)** 36
- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 2737/1999 della Commissione, del 21 dicembre 1999, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2807/83 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (GU L 328 del 22.12.1999)** 36

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 99/2000 DEL CONSIGLIO
del 29 dicembre 1999
relativo alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) a seguito dei Consigli europei di Dublino e di Roma del 1990, la Comunità ha istituito un programma di assistenza tecnica per sostenere la riforma e il rilancio dell'economia nell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche;

(2) il regolamento (Euratom, CE) n. 1279/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo alla prestazione di assistenza tecnica per la riforma e il rilancio dell'economia nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia ⁽²⁾, ha stabilito le condizioni per la prestazione di detta assistenza e ne ha previsto lo svolgimento dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1999;

(3) tale assistenza ha già prodotto un notevole impatto sulle riforme negli Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale elencati nell'allegato I («gli Stati partner»);

(4) un importo di riferimento finanziario, ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽³⁾, è inserito nel presente regolamento, per tutta la durata della sua applicazione, senza che ciò incida sulle competenze dell'autorità di bilancio, definite dal trattato;

(5) tale assistenza sarà pienamente efficace soltanto se si compiranno progressi nella creazione di società democratiche libere, aperte e rispettose dei diritti umani, di quelli delle minoranze e delle popolazioni indigene, e di sistemi economici orientati al mercato;

(6) è necessaria un'assistenza supplementare per promuovere la sicurezza nucleare negli Stati partner;

(7) attraverso la prestazione costante di assistenza sarà possibile raggiungere obiettivi comuni, segnatamente nel quadro degli accordi di partenariato e cooperazione e degli accordi di cooperazione economica conclusi con gli Stati partner;

(8) nel prestare assistenza a norma del presente regolamento si terranno in debito conto, se del caso, le strategie comuni adottate dal Consiglio europeo;

(9) è opportuno definire le priorità di questa assistenza, che sono determinate, tra l'altro, dagli interessi comuni della Comunità e degli Stati partner;

(10) l'assistenza dovrebbe tenere conto delle diverse esigenze e priorità delle principali regioni interessate dal presente regolamento;

(11) l'esperienza ha dimostrato che l'assistenza della Comunità sarà tanto più efficace quanto più si concentrerà su un numero ristretto di settori in ciascuno degli Stati partner;

(12) si dovrebbe favorire lo sviluppo di legami economici e di flussi commerciali tra gli Stati, che contribuiscano alla riforma e alla ristrutturazione dell'economia;

(13) si dovrebbe incoraggiare la cooperazione regionale e subregionale, particolarmente in relazione alla «dimensione settentrionale» e alla regione del Mar Nero;

(14) si dovrebbe incoraggiare la cooperazione transfrontaliera, in particolare per quanto riguarda i confini tra Stati partner e Unione europea, tra Stati partner ed Europa centrale e orientale e tra gli stessi Stati partner;

⁽¹⁾ GU C 37 dell'11.2.1999, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 165 del 4.7.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

- (15) ai fini della riforma e della ristrutturazione dell'economia attualmente in corso e di un'efficace gestione del programma, occorre adottare un'impostazione plurinazionale;
- (16) per garantire la sostenibilità a lungo termine delle riforme occorre attribuire la dovuta importanza agli aspetti sociali e allo sviluppo della società civile;
- (17) l'integrazione degli aspetti ambientali nelle operazioni di assistenza è essenziale per la sostenibilità a lungo termine delle riforme economiche e dello sviluppo;
- (18) lo sviluppo delle risorse umane, ivi incluse l'istruzione e la formazione, è rilevante per le riforme e la ristrutturazione dell'economia;
- (19) la qualità dell'assistenza dovrebbe essere migliorata attraverso la selezione di una parte dei progetti su base competitiva;
- (20) per soddisfare adeguatamente le esigenze più immediate degli Stati partner nell'attuale fase della loro trasformazione economica, occorre consentire l'impiego di una parte della dotazione finanziaria per investimenti e finanziamenti economicamente redditizi, segnatamente nel settore della cooperazione transfrontaliera, della promozione delle piccole e medie imprese (PMI), delle infrastrutture ambientali e delle reti di importanza strategica per la Comunità;
- (21) l'assistenza della Comunità, quando possibile, sarà tanto più efficace e visibile quanto più potrà essere attuata in modo decentrato;
- (22) si dovrebbe garantire che tra le imprese, le organizzazioni e gli enti interessati a partecipare alle iniziative finanziate dal programma ci sia un'effettiva concorrenza;
- (23) l'assistenza della Comunità sarà tanto più efficace quanto più si garantirà l'impegno degli Stati partner;
- (24) è opportuno che, nell'attuazione degli aiuti comunitari, la Commissione sia assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri;
- (25) le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾;
- (26) le procedure di gara e di aggiudicazione degli appalti sono conformi al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea (il «regolamento finanziario»);
- (27) le disposizioni relative alle gare di appalto ed all'aggiudicazione dei contratti, nonché i principi su cui si fonda l'aggiudicazione dei contratti dovrebbero essere applicate sinché non entrerà in vigore la legislazione che modifica il titolo IX del regolamento finanziario, al fine di fornire una base per le modalità di applicazione utilizzate per tutti i programmi di assistenza esterna della Comunità;

- (28) oltre alle persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e degli Stati partner, la partecipazione alle gare di appalto deve essere altresì aperta alle persone fisiche e giuridiche dei paesi beneficiari del programma PHARE e, allorché sono richieste competenze specifiche, dei paesi mediterranei;
- (29) ogni anno devono essere elaborate delle relazioni sull'andamento dei lavori relativi all'attuazione del programma di assistenza;
- (30) per l'adozione del presente regolamento, i trattati non prevedono poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 308 del trattato CE e all'articolo 203 del trattato CEEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2006 la Comunità attua un programma volto a favorire il passaggio all'economia di mercato ed a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto negli Stati partner elencati nell'allegato I (in appresso denominati «Stati partner»), secondo i criteri previsti dal presente regolamento.

Articolo 2

1. Il programma si basa sui principi e sugli obiettivi definiti negli accordi di partenariato e cooperazione e negli accordi di cooperazione commerciale ed economica, ai sensi dei quali la Comunità, gli Stati membri e gli Stati partner cooperano nell'ambito delle iniziative che presentano un interesse comune.

2. Il programma mira ad ottenere il massimo impatto concentrandosi su un numero limitato di iniziative significative, senza precludere progetti di minore ampiezza quando questi sono opportuni. A tale scopo i programmi indicativi e di azione di cui sopra riguarderanno non più di tre dei settori trasversali di cooperazione ammissibili elencati nell'allegato II. Qualora sia possibile si presterà assistenza anche nel settore della sicurezza nucleare, oltre a quella relativa ai tre settori anzidetti. Il programma tiene conto delle diverse esigenze e priorità delle principali regioni cui si applica il regolamento e in particolare dell'obiettivo di promuovere la democrazia e lo Stato di diritto.

3. Particolare attenzione è prestata:

- alla necessità di ridurre i rischi ambientali e l'inquinamento, compreso l'inquinamento transfrontaliero,
- alla necessità di promuovere la gestione sostenibile delle risorse naturali, comprese quelle energetiche, e
- agli aspetti sociali della transizione.

4. Il programma mira a promuovere la cooperazione inter-statale, interregionale e transfrontaliera tra gli stessi Stati partner, tra gli Stati partner e l'Unione europea e tra gli Stati partner e l'Europa centro-orientale.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

La cooperazione interstatale e interregionale intende in particolare assistere gli Stati membri nella definizione e nello svolgimento delle azioni che è più opportuno svolgere su una base plurinazionale piuttosto che semplicemente nazionale, segnatamente lo sviluppo di reti, la cooperazione ambientale e attività nel settore della giustizia e degli affari interni.

Gli obiettivi principali della cooperazione transfrontaliera sono i seguenti:

- a) aiutare le regioni di confine a superare i problemi di sviluppo specifici;
 - b) incoraggiare il collegamento di reti sui due versanti del confine mediante, ad esempio, passaggi di frontiera;
 - c) accelerare il processo di trasformazione negli Stati partner attraverso la loro collaborazione con le regioni di confine dell'Unione europea o dell'Europa centroorientale;
 - d) ridurre i rischi ambientali e l'inquinamento transfrontalieri.
5. Nel settore della sicurezza nucleare, il programma si concentra su tre priorità:
- a) sostegno della promozione di una cultura della sicurezza nucleare efficace e conforme ai principi della Convenzione sulla sicurezza nucleare, in particolare mediante un sostegno continuo agli organismi di regolamentazione e, al livello degli impianti, mediante un'assistenza in loco, compresa la fornitura di attrezzature, laddove tale assistenza è più necessaria;
 - b) sostegno allo sviluppo ed attuazione di strategie in materia di combustibili esauriti, smantellamento degli impianti e trattamento delle scorie nucleari, comprese le regioni della Russia nordoccidentale, nel contesto di una più ampia cooperazione internazionale;
 - c) contributo alle iniziative internazionali pertinenti sostenute dall'UE, quali l'iniziativa G7/UE sulla chiusura di Chernobyl.

Il programma fornisce inoltre un sostegno all'applicazione di efficaci salvaguardie del materiale nucleare.

6. Il programma tiene conto altresì dei seguenti fattori:
- l'evoluzione e la diversità delle esigenze e delle priorità degli Stati partner considerati singolarmente e come regione, e, tra l'altro, il contesto dell'allargamento,
 - le capacità di assorbimento degli Stati partner,
 - i progressi verso una riforma democratica ed orientata al mercato negli Stati partner.

Si applicano misure che tengano conto dei seguenti criteri:

- la necessità di uno sviluppo economico sostenibile,
- l'impatto sociale delle misure di riforma,
- la promozione delle pari opportunità per le donne,
- l'uso sostenibile delle risorse naturali ed il rispetto dell'ambiente.

TITOLO I

PROGRAMMI INDICATIVI E D'AZIONE

Articolo 3

1. L'assistenza si applica nel quadro dei programmi nazionali, plurinazionali e di altro tipo.
2. I programmi nazionali e plurinazionali comprendono programmi indicativi e d'azione.
3. I programmi indicativi, che coprono periodi di tre-quattro anni, sono stabiliti conformemente alle procedure previste dall'articolo 13, paragrafo 2. Tali programmi definiscono gli obiettivi e gli orientamenti principali dell'assistenza comunitaria nei settori di cooperazione indicati nell'allegato II ed includono, nella misura del possibile, previsioni finanziarie indicative. Prima di definire i programmi indicativi, la Commissione discute con il comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1 le priorità da individuare con gli Stati partner.
4. I programmi d'azione basati sui programmi indicativi di cui al paragrafo 3 sono adottati su base annuale o biennale, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 13, paragrafo 2. Tali programmi d'azione comprendono un elenco dei progetti da finanziare nei settori di cooperazione indicati nell'allegato II. Il contenuto dei programmi è specificato in dettaglio, per consentire al comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1 di esprimere il proprio parere.
5. Le misure definite nei programmi d'azione nazionali si traducono in protocolli finanziari che la Commissione conclude con i vari Stati partner. Essi si basano su un dialogo che tiene conto degli interessi comuni della Comunità e degli Stati partner, in particolare nel contesto degli accordi di partenariato e cooperazione.
6. Se necessario, è possibile modificare i programmi indicativi e d'azione nel corso della loro applicazione, conformemente alle procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 4

1. Al fine di promuovere la qualità, oltre ai programmi d'azione nazionali si istituisce un sistema d'incentivazione per introdurre un elemento di competizione nella distribuzione delle risorse. Al fine di garantire la concentrazione, i progetti finanziati nel quadro del sistema dovrebbero essere collegati a settori trasversali di cooperazione stabiliti nei programmi indicativi nazionali di cui all'articolo 3.
2. Il sistema sarà introdotto per gradi e terrà conto della capacità amministrativa dei diversi Stati partner. Nel primo anno di funzionamento il suo ammontare non supererà il 10 % del bilancio complessivo del programma. Negli anni successivi la proporzione potrebbe crescere sino a un massimo del 5 % all'anno.

3. Tenendo conto dell'esperienza degli anni precedenti, inclusa la distribuzione geografica, saranno fatti particolari sforzi per promuovere la partecipazione al sistema di tutti i paesi partner, specie quelli che hanno maggiori difficoltà a ottenere risultati con questo sistema.

4. Il programma di incentivi annuale, insieme con i criteri per la selezione dei progetti e il suo ammontare, sarà concordato secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

TITOLO II

MISURE DA SOSTENERE

Articolo 5

1. Nel quadro dei programmi di cui al titolo I, consistenti anzitutto in assistenza tecnica, si sostengono le seguenti azioni:

- trasferimento di conoscenze e know-how, compresa la formazione;
- cooperazione industriale e partenariati per la creazione di istituzioni basati sulla cooperazione tra organizzazioni pubbliche e private dell'Unione europea e di Stati partner;
- a seconda dei casi, assunzione del costo ragionevole delle forniture necessarie per l'attuazione dell'assistenza; in taluni casi particolari, come nei settori della sicurezza nucleare, della giustizia, degli affari interni e della cooperazione transfrontaliera, si può prevedere una congrua componente di forniture;
- investimenti e attività correlate; l'assistenza può interessare anche gli aspetti tecnici e può quindi contribuire ad accelerare e sostenere gli investimenti e può comprendere anche il finanziamento degli investimenti di cui all'allegato III, segnatamente nei settori della cooperazione transfrontaliera, della promozione delle piccole e medie imprese, delle infrastrutture ambientali e delle reti.

2. L'assistenza copre anche i costi correlati alla preparazione, all'attuazione, al monitoraggio, alla verifica e alla valutazione del programma, nonché i costi relativi all'informazione.

3. Le misure sono attuate possibilmente a livello decentrato. I beneficiari finali dell'assistenza comunitaria sono attivamente coinvolti nella preparazione e nell'esecuzione dei progetti. Ove ciò sia possibile, l'individuazione e la preparazione dei progetti avviene direttamente a livello regionale e locale.

4. Se ritenuto opportuno, i progetti saranno attuati in diverse fasi in modo da evitare di interrompere la continuità delle azioni. Il finanziamento delle fasi successive è subordinato alla riuscita delle fasi precedenti.

5. Si incoraggia la partecipazione di esperti locali all'attuazione di progetti.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 6

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del programma nel periodo 2000-2006 è di 3 138 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

2. Una percentuale massima del 20 % del bilancio annuale può essere destinata al finanziamento di investimenti, descritti nell'allegato III. Una percentuale massima del 20 % del bilancio annuale può essere destinata al sistema d'incentivazione di cui all'articolo 4.

Articolo 7

1. Le misure menzionate nel presente regolamento, finanziate attingendo al bilancio generale dell'Unione europea, sono amministrate dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario ad esse applicabile.

2. La Commissione fa riferimento ai principi della sana gestione finanziaria e, in particolare, a quelli dell'economia e della redditività previsti dal regolamento finanziario.

Articolo 8

1. L'assistenza della Comunità è generalmente prestata sotto forma di aiuti non rimborsabili. Tali aiuti possono dar luogo a finanziamenti che possono essere utilizzati per finanziare altri progetti o misure di cooperazione.

2. Le decisioni in materia finanziaria e i contratti che scaturiscono da tale assistenza prevedono esplicitamente che la Commissione e la Corte dei conti effettuino in loco, se del caso, il monitoraggio e il controllo finanziario.

Articolo 9

1. Il costo del progetto in valuta locale è coperto dalla Comunità solo nella misura strettamente necessaria.

2. Si incoraggia attivamente il cofinanziamento dei progetti da parte degli Stati partner.

3. La Comunità non finanzia tasse, dazi né acquisti di proprietà immobiliari.

Articolo 10

Le seguenti disposizioni in materia di gare d'appalto e di aggiudicazione degli appalti nonché i principi che disciplinano detta aggiudicazione, di cui all'allegato IV, si applicano sino all'entrata in vigore della normativa che modifica il titolo IX del regolamento finanziario, in modo da disporre di una base per attuare le disposizioni che si applicheranno a tutti i programmi comunitari di assistenza esterna.

Articolo 11

1. La Commissione realizzerà le operazioni in conformità dei programmi di azione di cui all'articolo 3, paragrafo 4 del titolo IX del regolamento finanziario nonché dell'articolo 12 del presente regolamento.
2. La Commissione fornirà agli Stati partner una serie di regole sulla definizione dei progetti.
3. Gli appalti di forniture e di lavori saranno aggiudicati mediante bandi di gara aperti, eccettuati i casi di cui all'articolo 116 del regolamento finanziario.
4. La partecipazione alle gare d'appalto e agli appalti è aperta alla pari a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri, degli Stati partner, e dei paesi che beneficiano del programma PHARE. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche dei paesi mediterranei con tradizionali legami economici, commerciali o geografici può essere autorizzata dalla Commissione, caso per caso, se i programmi o i progetti di cui trattasi richiedono tipi particolari di conoscenze specialmente disponibili in tali paesi.
5. In caso di cofinanziamento la Commissione può autorizzare, caso per caso, la partecipazione dei paesi terzi interessati alle gare d'appalto e agli appalti. In tali casi, la partecipazione delle imprese di paesi terzi è accettabile solo se è garantita la reciprocità.

Articolo 12

A norma dell'articolo 114 del regolamento finanziario i bandi di gara aperti per appalti di forniture, prevedono un limite per la presentazione delle offerte non inferiore a 52 giorni dalla data della comparsa dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli appalti di servizi, in generale, sono aggiudicati con gare a licitazione privata e a trattativa privata per operazioni sino a 200 000 EUR.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 13*

1. La Commissione è assistita da un comitato di assistenza ai nuovi Stati indipendenti e alla Mongolia (in appresso denominato il «comitato»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 14

La Commissione provvede — con l'aiuto degli Stati membri e sulla base di un reciproco e regolare scambio di informazioni, compreso lo scambio di informazioni in loco — a coordinare

efficacemente l'assistenza prestata dalla Comunità e dai singoli Stati membri, al fine di aumentare la coerenza e la complementarietà dei loro programmi di cooperazione.

Tra la Commissione e gli Stati membri è istituito un coordinamento regolare, che comprende un coordinamento in loco nei contatti con gli Stati partner, sia in fase di definizione che di attuazione del programma.

Nell'attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera che coinvolgono gli Stati membri, i paesi del programma PHARE e i paesi partner, la Commissione persegue un coordinamento efficace e la coerenza con i programmi finanziati dai fondi strutturali, i programmi di assistenza esterna della Comunità e le iniziative di assistenza bilaterali.

La Commissione garantisce inoltre il coordinamento e la cooperazione con gli istituti finanziari internazionali e gli altri donatori.

Nel quadro dell'assistenza fornita ai sensi del presente regolamento, la Commissione promuove il cofinanziamento con enti pubblici o privati negli Stati membri.

Articolo 15

1. Ogni anno, la Commissione presenta una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del programma di assistenza. Tale relazione contiene una valutazione dell'assistenza già fornita, compresa l'efficacia del programma, e informazioni sui risultati delle attività di controllo svolte nel corso dell'anno. La relazione viene trasmessa agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

2. Alla luce di tali relazioni la Commissione può presentare al Consiglio proposte volte a modificare il presente regolamento.

3. Inoltre, la Commissione mette a disposizione degli enti di cui al paragrafo 1, le statistiche sui risultati delle aggiudicazioni dei contratti. Il contenuto e la forma dei dati statistici da fornire sono discussi in seno al comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

Articolo 16

In assenza di un elemento fondamentale per il proseguimento della cooperazione attraverso l'assistenza, in particolare nei casi di violazione dei principi democratici e dei diritti umani, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decidere l'adozione di pertinenti misure riguardanti l'assistenza a uno Stato partner.

La stessa procedura si può applicare come misura estrema nei casi di violazione grave degli obblighi degli Stati partner previsti dagli accordi di partenariato e cooperazione.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

*ALLEGATO I***STATI PARTNER DI CUI ALL'ARTICOLO 1**

Armenia	Moldova
Azerbaijan	Mongolia
Bielorussia	Tagikistan
Federazione russa	Turkmenistan
Georgia	Ucraina
Kazakistan	Uzbekistan
Kirghizistan	

ALLEGATO II

SETTORI DI COOPERAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2 E ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFI 3 E 4

1. Sostegno alle riforme istituzionali, giuridiche e amministrative:
 - sviluppo dello Stato di diritto
 - sostegno all'impostazione di politiche efficaci
 - riforma della pubblica amministrazione a livello nazionale, regionale e locale
 - sostegno agli organi esecutivi e legislativi (a livello nazionale, regionale e locale)
 - sostegno alle attività nei settori della giustizia e degli affari interni
 - potenziamento del quadro giuridico e normativo
 - sostegno all'attuazione degli impegni internazionali
 - sostegno alla società civile
 - sostegno all'istruzione e alla formazione.
2. Sostegno al settore privato e assistenza allo sviluppo economico:
 - promozione delle piccole e medie imprese
 - sviluppo dei sistemi di servizi bancari e finanziari
 - promozione dell'imprenditoria privata, comprese le joint venture
 - cooperazione industriale, compresa la ricerca
 - privatizzazione
 - ristrutturazione delle imprese
 - promozione di un'infrastruttura per il commercio e gli investimenti orientata verso il mercato.
3. Sostegno per far fronte alle conseguenze sociali della transizione:
 - riforma dei sistemi sanitario, pensionistico, di protezione sociale e assicurativo
 - assistenza volta ad attenuare l'impatto sociale della ristrutturazione industriale
 - assistenza alla ristrutturazione sociale
 - sviluppo di servizi nel settore occupazionale, compresa la riqualificazione.
4. Sviluppo delle reti infrastrutturali:
 - reti di trasporto
 - reti di telecomunicazioni
 - strutture per la fornitura di energia e reti di trasmissione
 - valichi di frontiera.
5. Promozione della tutela ambientale e gestione delle risorse naturali:
 - sviluppo di politiche e pratiche ambientali sostenibili
 - promozione dell'armonizzazione degli standard ambientali con le norme dell'Unione europea
 - miglioramento delle tecnologie nel settore dell'energia per quanto riguarda la fornitura e l'utenza finale
 - promozione di un uso e di una gestione sostenibili delle risorse naturali, inclusi il risparmio energetico, l'impiego efficiente dell'energia e il potenziamento delle infrastrutture ambientali.
6. Sviluppo dell'economia rurale:
 - quadro giuridico e normativo, compresa la privatizzazione dei terreni
 - migliore accesso ai finanziamenti e promozione della formazione
 - miglioramento della distribuzione e accesso ai mercati.

Se del caso, si fornirà un sostegno alla sicurezza nucleare conformemente alle priorità elencate all'articolo 2, paragrafo 5.

*ALLEGATO III***FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI**

Gli investimenti sono dettati dai seguenti criteri:

- effetto moltiplicatore, in virtù del quale l'assistenza comunitaria determina una moltiplicazione degli investimenti provenienti da altre fonti;
- addizionalità, grazie alla quale l'assistenza comunitaria permette investimenti che non sarebbero stati altrimenti effettuati;
- settori di interesse strategico per la Comunità.

Il finanziamento degli investimenti può assumere la forma di un cofinanziamento con altre fonti di finanziamento degli investimenti o, a titolo eccezionale, di un finanziamento integrale.

Tra i settori prioritari del finanziamento degli investimenti occorre citare la cooperazione transfrontaliera, comprese le infrastrutture di confine, la promozione delle PMI, le infrastrutture ambientali e lo sviluppo di reti. È escluso il finanziamento diretto di azioni e partecipazioni in singole società.

ALLEGATO IV

PRINCIPI PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI MEDIANTE GARA E IN PARTICOLARE MEDIANTE LICITAZIONE PRIVATA

1. Tutte le informazioni necessarie sono rese note nell'«Invito agli offerenti» trasmesso a tutti gli offerenti che sono stati registrati nell'elenco ristretto oppure a quelli che presentano richiesta in tal senso in seguito alla pubblicazione dell'avviso di gara. Le informazioni devono contenere, in particolare, i criteri di valutazione. La valutazione tecnica dell'offerta può comportare un colloquio con le persone proposte nell'offerta.
 2. La Commissione presiede tutti i comitati di valutazione e nomina un numero adeguato di periti prima dell'indizione delle gare. Un perito deve provenire dall'istituzione beneficiaria dei paesi beneficiari. Tutti i periti devono firmare una dichiarazione di imparzialità.
 3. L'offerta è valutata sulla base di una ponderazione della qualità tecnica rispetto al prezzo. La ponderazione dei due criteri viene annunciata in ciascun bando di gara. La valutazione tecnica è effettuata secondo i seguenti principi: organizzazione, scadenziario, metodi e piano di lavoro proposti per fornire i servizi, qualifiche, esperienza, competenza del personale proposto per la fornitura dei servizi e ricorso a società o esperti locali, compresa la loro integrazione nel progetto e loro contributo alla sostenibilità dei risultati del progetto. Non si tiene invece conto di esperienze specifiche degli offerenti nel programma TACIS.
 4. Gli offerenti respinti sono informati mediante lettera, contenente altresì l'indicazione delle ragioni della loro esclusione e il nome dell'offerente prescelto.
 5. Qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta nella preparazione di un progetto è esclusa dalla partecipazione all'attuazione del progetto. Se un offerente partecipante impiega tali persone, con qualsivoglia funzione, entro sei mesi dalla fine del loro coinvolgimento nella procedura di gara, può essere escluso dalla partecipazione al progetto. Qualsiasi offerente incluso in un elenco ristretto è escluso dalla partecipazione alla valutazione di detta offerta.
 6. La Commissione garantisce che tutte le informazioni relative a un'offerta proposta e sensibili dal punto di vista commerciale restino riservate.
 7. Quando un'impresa, un'organizzazione o un ente hanno seri motivi per chiedere la revisione di un'offerta, ci sarà sempre la possibilità di rivolgersi alla Commissione. In tal caso occorrerà fornire una spiegazione motivata per tale richiesta.
 8. In caso di aggiudicazione di contratti in seguito a licitazione privata di cui all'articolo 116 del regolamento finanziario delle Comunità europee, tutte le candidature scritte sono registrate dalla Commissione che utilizzerà tale registrazione al momento di redigere l'elenco ristretto.

Nella redazione dell'elenco ristretto possono essere prese in considerazione anche altre informazioni, in particolare dal registro centrale TACIS di consultazione. Il registro è aperto a tutte le imprese e organizzazioni e a tutti gli enti interessati alla registrazione.
 9. Nella redazione dell'elenco ristretto la Commissione tiene conto dei criteri di qualifica, interesse e disponibilità dell'impresa, dell'organizzazione o dell'ente. Il numero di imprese, organizzazioni e enti inseriti in un elenco ristretto dipende dalle dimensioni e dalla complessità del progetto e deve offrire la più ampia scelta possibile.

Alle imprese, alle organizzazioni e agli enti che hanno manifestato per iscritto interesse in un progetto è comunicato se sono state incluse o meno nell'elenco ristretto.
 10. La Commissione presenta annualmente al comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1 un elenco delle imprese, delle organizzazioni e degli enti prescelti.
 11. Nel caso di progetti di grande complessità la Commissione può suggerire la formazione di consorzi tra le imprese, le organizzazioni e gli enti inseriti in un elenco ristretto. In questi casi, tale proposta e l'elenco ristretto completo sono trasmessi a tutte le imprese e organizzazioni e a tutti gli enti inseritivi.
 12. Nelle licitazioni private è previsto un periodo minimo di 60 giorni tra la data in cui il comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1 trasmette il suo parere finale e la data di indizione della gara. Tuttavia, in caso di urgenza, tale periodo può essere abbreviato dalla Commissione, purché venga trasmessa una spiegazione dettagliata a tale comitato.

Una licitazione privata tiene conto di un limite di 60 giorni dalla data di consegna dell'invito a presentare l'offerta. In casi urgenti questo periodo può essere abbreviato, ma non può mai essere inferiore a 40 giorni. In casi eccezionali la Commissione può prorogare tale termine, purché venga trasmessa una spiegazione dettagliata al comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1. Tutte le modifiche riguardanti il termine devono essere debitamente notificate alle imprese, alle organizzazioni e agli enti interessati.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 100/2000 DELLA COMMISSIONE**del 17 gennaio 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 17 gennaio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	94,2
	204	57,7
	624	99,6
	999	83,8
0707 00 05	052	107,9
	628	152,7
	999	130,3
0709 90 70	052	123,1
	204	110,0
	999	116,6
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	40,6
	204	40,9
	212	44,2
	220	24,3
	624	38,0
	999	37,6
0805 20 10	052	74,1
	204	58,1
	999	66,1
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	73,3
	204	54,4
	464	100,4
	624	66,7
	999	73,7
	999	64,6
0805 30 10	052	64,6
	600	63,8
	999	64,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	82,8
	404	80,9
	720	71,3
	728	66,1
	999	75,3
	999	142,9
0808 20 50	052	142,9
	064	62,1
	400	90,0
	720	111,3
	999	101,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 101/2000 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2000**

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di gennaio 2000 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 1445/95 prevede, all'articolo 12, le modalità relative alle domande di titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/87 ⁽⁴⁾;
- (2) il regolamento (CEE) n. 2973/79 ha fissato i quantitativi di carni che possono essere esportate a condizioni

speciali per il primo trimestre 2000; che non sono stati chiesti titoli d'esportazione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il primo trimestre 2000 non è stata presentata alcuna domanda di titoli di esportazione per le carni bovine oggetto del regolamento (CEE) n. 2973/79.

Articolo 2

Nei primi dieci giorni del secondo trimestre 2000 possono essere presentate, in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1445/95, domande di titoli relativi alle carni di cui all'articolo 1, per il seguente quantitativo: 2 500 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 335 del 10.12.1998, pag. 39.

⁽³⁾ GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU L 327 del 18.11.1987, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 102/2000 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2000
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 98/2000 della Commissione ⁽⁵⁾;

- (2) l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 98/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 98/2000 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 11 del 15.1.2000, pag. 14.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	35,06	25,06
	di qualità media ⁽¹⁾	45,06	35,06
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	34,70	24,70
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	34,70	24,70
	di qualità media	78,22	68,22
	di bassa qualità	91,18	81,18
1002 00 00	Segala	85,34	75,34
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	85,34	75,34
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	85,34	75,34
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	90,67	80,67
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	90,67	80,67
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	85,34	75,34

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(data del 14.1.2000)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	114,18	99,94	90,39	84,32	149,21 (**)	139,21 (**)	98,93 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	35,39	6,12	2,70	9,24	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Golfo.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 15,16 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 27,55 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

**DIRETTIVA 1999/94/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 dicembre 1999**

**relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da
fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

- (1) considerando che l'articolo 174 del trattato prescrive un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; che l'utilizzazione razionale dell'energia si iscrive tra i principali mezzi per conseguire tale obiettivo e ridurre l'inquinamento ambientale;
- (2) considerando che l'obiettivo ultimo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici è di stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera ad un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico;
- (3) considerando che, ai sensi del protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici concordato nella conferenza di Kyoto del dicembre 1997, la Comunità ha accettato l'obiettivo di ridurre le emissioni di una serie di gas ad effetto serra dell'8 % rispetto ai livelli del 1990 durante il periodo 2008-2012;
- (4) considerando che la Commissione, riconoscendo l'importanza delle autovetture quale fonte di emissioni di CO₂, ha proposto una strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO₂ e migliorare il risparmio di carburante delle autovetture; che nelle conclusioni del 25 giugno 1996 il Consiglio ha accolto l'impostazione sostenuta dalla Commissione;
- (5) considerando che l'informazione svolge un ruolo fondamentale nel gioco delle forze di mercato; che, fornendo informazioni precise, puntuali ed omogenee sul consumo specifico di carburante e sulle emissioni di CO₂ delle autovetture, si può influire sulla scelta dei consumatori indirizzandoli verso l'acquisto di autovetture che consumano meno carburante e, di conseguenza, emettono meno CO₂, incoraggiando quindi i costruttori a cercare di ridurre i consumi delle autovetture prodotte;
- (6) considerando che la presenza di etichette su veicoli d'occasione nei punti vendita potrebbe orientare gli acquirenti di autovetture nuove verso veicoli a basso consumo, dato che questa caratteristica sarà presa in considerazione al momento della rivendita del veicolo; che è pertanto opportuno, nell'ambito del primo riesame della presente direttiva, prevedere l'estensione del campo di applicazione ai veicoli usati contemplati dalla direttiva 93/116/CE della Commissione, del 17 dicembre 1993, che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1268/CEE del Consiglio relativa al consumo di carburante dei veicoli a motore ⁽⁴⁾;
- (7) considerando che è pertanto necessario sviluppare un'etichetta relativa al risparmio di carburante destinata a tutte le autovetture nuove esposte presso i punti vendita;
- (8) considerando che tale etichetta dovrebbe fornire informazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni specifiche di CO₂, determinati in base alle norme armonizzate e ai metodi di cui alla direttiva 80/1268/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa alle emissioni di biossido di carbonio e al consumo di carburante dei veicoli a motore ⁽⁵⁾;
- (9) considerando che è necessario rendere disponibili ulteriori informazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni specifiche di CO₂ di tutte le versioni di autovetture nuove, sotto forma di dati presentati in modo appropriato sia presso i punti vendita sia presso enti designati da ciascuno Stato membro; che potranno avvalersi di tali informazioni sia i consumatori che decidono l'acquisto ancor prima di recarsi in una sala d'esposizione sia coloro che per acquistare un'autovettura non si servono dei servizi di una concessionaria né visitano le sale d'esposizione;
- (10) considerando che è importante che in ogni punto vendita i potenziali clienti siano messi al corrente di quali siano i modelli di autovetture più efficienti sotto il profilo del consumo di carburante disponibili presso il punto vendita stesso;
- (11) considerando che tutti i testi promozionali e, se del caso, tutto il restante materiale promozionale utilizzato nella commercializzazione delle autovetture nuove dovrebbe contenere i dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ dei modelli di autovetture cui si riferisce,

⁽¹⁾ GU C 305 del 3.10.1998, pag. 2 e GU C 83 del 25.3.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 40 del 15.2.1999, pag. 45.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 17 dicembre 1998 (GU C 98 del 9.4.1999, pag. 252), posizione comune del Consiglio del 23 febbraio 1999 (GU C 123 del 4.5.1999, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 4 novembre 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 329 del 30.12.1993, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU L 375 del 31.12.1980, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/116/CE della Commissione.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva ha lo scopo di garantire che siano fornite ai consumatori informazioni relative al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ delle autovetture nuove in vendita o in leasing nella Comunità, affinché i consumatori possano effettuare una scelta consapevole.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «autovettura», un veicolo a motore della categoria M1, come definito nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE⁽¹⁾, che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 80/1268/CEE. Sono esclusi i veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/61/CEE⁽²⁾ ed i veicoli speciali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino della direttiva 70/156/CEE;
- 2) «autovettura nuova», un'autovettura che non sia stata precedentemente venduta se non a fini di rivendita al dettaglio o di distribuzione;
- 3) «certificato di conformità» il certificato di cui all'articolo 6 della direttiva 70/156/CEE;
- 4) «punto vendita», una struttura, come una sala d'esposizione o uno spazio all'aperto, in cui le autovetture nuove sono esposte o offerte in vendita o in leasing ai clienti potenziali. Le fiere in cui le autovetture nuove sono presentate al pubblico rientrano nella presente definizione;
- 5) «consumo ufficiale di carburante», il consumo di carburante omologato dalle autorità di omologazione ai sensi delle disposizioni della direttiva 80/1268/CEE, di cui all'allegato VIII, della direttiva 70/156/CEE, apposto sul certificato di omologazione CE del veicolo o figurante nel certificato di conformità. Se più varianti e/o versioni sono raggruppate in un unico modello, i valori da attribuire al consumo di carburante di tale modello si basano sulla variante e/o versione che presenta il più elevato consumo ufficiale nell'ambito del gruppo;
- 6) «emissioni specifiche ufficiali di CO₂», per una data autovettura, le emissioni misurate ai sensi delle disposizioni della direttiva 80/1268/CEE, di cui all'allegato VIII della direttiva 70/156/CEE e apposte sul certificato di omologazione CE del veicolo o figuranti nel certificato di conformità. Se più varianti e/o versioni sono raggruppate in un unico modello, i valori da attribuire alle emissioni di CO₂ di tale modello si basano sulla variante e/o versione che presenta le più elevate emissioni ufficiali di CO₂ nell'ambito del gruppo;
- 7) «etichetta relativa al risparmio di carburante», un'etichetta su cui, per informazione dei consumatori, figurano i valori

ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO₂ della vettura su cui è apposta l'etichetta;

- 8) «guida al risparmio di carburante», una raccolta di dati ufficiali sul consumo di carburante e sulle emissioni specifiche di CO₂ dei modelli disponibili sul mercato delle autovetture nuove;
- 9) «materiale promozionale», tutto il materiale a stampa utilizzato per la commercializzazione, pubblicizzazione e promozione al grande pubblico dei veicoli. Rientrano in questa definizione almeno i manuali tecnici, gli opuscoli, gli annunci pubblicitari su giornali e riviste, la stampa specializzata e i manifesti pubblicitari;
- 10) «marca», la denominazione commerciale del costruttore, indicata nel certificato di conformità e nei documenti di omologazione;
- 11) «modello», la descrizione commerciale della marca, del tipo e, se possibile e opportuno, della variante e versione di un'autovettura;
- 12) «tipo», «variante» e «versione», i distinti veicoli di una determinata marca dichiarati dal costruttore, come previsto dall'allegato II.B della direttiva 70/156/CEE, e identificati esclusivamente in base ai caratteri alfanumerici relativi al tipo, alla variante ed alla versione.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché un'etichetta relativa al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO₂ conforme ai requisiti di cui all'allegato I sia apposta in modo visibile su ciascun modello di autovettura nuova presso i punti vendita ovvero affissa nelle vicinanze delle stesse.

Articolo 4

Fatta salva l'elaborazione, da parte della Commissione, di una guida su Internet a livello comunitario, gli Stati membri provvedono affinché sia redatta, in consultazione con i costruttori almeno una volta all'anno, una guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO₂ conforme ai requisiti di cui all'allegato II. La guida deve essere portatile, compatta e disponibile gratuitamente al pubblico su richiesta, sia presso i punti vendita, sia presso enti appositamente designati in ciascuno Stato membro.

L'autorità o le autorità di cui all'articolo 8 possono cooperare nell'elaborazione della guida.

Articolo 5

Gli Stati membri provvedono affinché per ciascuna marca di autovettura sia esposto un poster (o in alternativa uno schermo di visualizzazione) con l'elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante ed alle emissioni specifiche di CO₂ di tutte le autovetture nuove esposte o messe in vendita o in leasing presso o tramite tale punto vendita. Questi valori devono essere affissi in posizione evidente e rispettare il formato di cui all'allegato III.

⁽¹⁾ Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25).

⁽²⁾ Direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote (GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72). Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 1994.

Articolo 6

Gli Stati membri provvedono affinché tutto il materiale promozionale divulgato contenga i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO₂ dei modelli di autovetture cui si riferisce e sia conforme ai requisiti di cui all'allegato IV.

Gli Stati membri provvedono in modo opportuno affinché nel materiale promozionale diverso da quello sopraccitato siano riportati i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ dei modelli di veicoli cui si riferisce.

Articolo 7

Gli Stati membri vietano che su etichette, guide, poster o materiale promozionale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 siano apposti altri marchi, simboli o diciture relativi al consumo di carburante o alle emissioni di CO₂ non conformi al disposto della presente direttiva, che possano essere fonte di confusione per i potenziali consumatori di autovetture nuove.

Articolo 8

Gli Stati membri notificano alla Commissione l'autorità o le autorità competenti responsabili dell'attuazione e dell'applicazione del programma di informazione dei consumatori di cui alla presente direttiva.

Articolo 9

Le eventuali modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 10, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle altre parti interessate.

A supporto del processo di adeguamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre 2003, una relazione sull'efficacia delle disposizioni della presente direttiva, che copre il periodo dal 18 gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2002. Il formato di tale relazione è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 10 entro il 18 gennaio 2001.

Inoltre, secondo la procedura di cui all'articolo 10, la Commissione adotta misure atte a:

- a) precisare ulteriormente il formato dell'etichetta di cui all'articolo 3 modificando l'allegato I;
- b) precisare maggiormente i requisiti relativi alla guida di cui all'articolo 4, al fine di classificare i modelli delle autovetture nuove e consentire quindi di redigere un elenco dei modelli in funzione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante in categorie determinate, compresa una categoria in cui rientrino i modelli di autovetture nuove caratterizzate da un minor consumo di carburante;

- c) formulare raccomandazioni per consentire l'applicazione ad altri mezzi e materiali di comunicazione dei principi contenuti nelle disposizioni relative al materiale promozionale di cui al primo comma dell'articolo 6.

Articolo 10

Comitato

La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se alla scadenza di un termine di tre mesi dalla data di trasmissione al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.

Articolo 11

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 12

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 gennaio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1999.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

S. HASSI

ALLEGATO I

DESCRIZIONE DELL'ETICHETTA RELATIVA AL RISPARMIO DI CARBURANTE E ALLE EMISSIONI DI CO₂

Gli Stati membri devono garantire che tutte le etichette relative al risparmio di carburante sul loro territorio presentino almeno i seguenti requisiti:

- 1) abbiano un formato standardizzato che consenta un immediato riconoscimento da parte del consumatore;
- 2) abbiano dimensioni di 297 mm × 210 mm (A4);
- 3) rechino un riferimento al modello e al tipo di carburante dell'autovettura su cui sono apposti;
- 4) rechino la menzione del valore numerico corrispondente al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di CO₂. Il valore del consumo ufficiale di carburante è espresso come uno o più dei seguenti rapporti, indicati al primo decimale: litri per 100 chilometri (l/100 km), chilometri per litro (km/l). Il valore delle emissioni specifiche ufficiali di CO₂ è espresso in grammi per chilometro (g/km) approssimato al numero intero più vicino.

Tali valori possono essere espressi in unità differenti (galloni e miglia) qualora siano compatibili con le disposizioni della direttiva 80/181/CEE⁽¹⁾;

- 5) contengano la seguente dicitura relativa alla disponibilità della guida al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂:
«È disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂ che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture;»;
- 6) contengano le seguenti diciture:

«Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ di un'autovettura. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre.»

⁽¹⁾ Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE (GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/617/CEE (GU L 357 del 7.12.1989, pag. 28).

ALLEGATO II

DESCRIZIONE DELLA GUIDA RELATIVA AL RISPARMIO DI CARBURANTE E ALLE EMISSIONI DI CO₂

Gli Stati membri devono provvedere affinché la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂ contenga almeno le seguenti informazioni:

- 1) un elenco di tutti i modelli di autovetture nuove che possono essere acquistati negli Stati membri su base annuale, raggruppati per marca e in ordine alfabetico. Se in uno Stato membro la guida è aggiornata più di una volta all'anno, questa deve contenere un elenco di tutti i modelli di autovetture nuove disponibili alla data di pubblicazione dell'aggiornamento;
- 2) per ogni modello figurante nella guida, la menzione del tipo di carburante e del valore numerico corrispondente al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di CO₂. Il valore del consumo ufficiale di carburante è espresso in litri per 100 chilometri (l/100 km) o chilometri per litro (km/l), o in più rapporti indicati al primo decimale. Il valore delle emissioni specifiche ufficiali di CO₂ è espresso in grammi per chilometro (g/km) ed approssimato al numero intero più vicino.

Tali valori possono essere espressi in unità differenti (galloni e miglia) qualora siano compatibili con le disposizioni della direttiva 80/181/CEE;

- 3) un elenco dei dieci modelli di autovetture nuove più efficienti in termini di consumo di carburante, in ordine crescente di emissioni specifiche di CO₂, per ciascun tipo di carburante. Nell'elenco devono figurare il modello, il valore numerico corrispondente al consumo ufficiale di carburante ed alle emissioni specifiche ufficiali di CO₂;
- 4) consigli agli automobilisti circa il fatto che un uso corretto e una regolare manutenzione dell'autovettura nonché il comportamento al volante (ad esempio uno stile di guida non aggressivo, velocità moderate, frenate anticipate, corretta pressione dei pneumatici, riduzione dei tempi di attesa con il motore acceso, veicolo non sovraccaricato) permettono di ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ dell'autovettura;
- 5) una spiegazione degli effetti delle emissioni di gas ad effetto serra, del rischio del cambiamento climatico e del ruolo svolto in questo contesto dagli autoveicoli, nonché un riferimento ai diversi carburanti disponibili sul mercato ed alle loro implicazioni ambientali in base ai dati scientifici più recenti ed alle norme di legge;
- 6) un riferimento all'obiettivo comunitario per le emissioni medie di CO₂ nelle nuove autovetture e la data entro la quale questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto;
- 7) un riferimento alla guida della Commissione relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂ su Internet, laddove disponibile.

ALLEGATO III

DESCRIZIONE DEL POSTER DA ESPORRE PRESSO I PUNTI VENDITA

Gli Stati membri devono provvedere affinché il poster rispetti i seguenti requisiti minimi:

- 1) il poster ha una dimensione minima di 70 cm × 50 cm;
- 2) i dati contenuti sono di facile lettura;
- 3) i modelli di autovetture sono suddivisi ed elencati separatamente a seconda del tipo di carburante (benzina o combustibile diesel). Per ciascun tipo di carburante i modelli sono elencati in ordine crescente di emissioni di CO₂, con il modello con il minor consumo ufficiale di carburante al primo posto nell'elenco;
- 4) per ogni modello di autovettura nell'elenco figurano il valore numerico del consumo ufficiale di carburante e delle emissioni specifiche ufficiali di CO₂. Il consumo ufficiale di carburante è espresso come uno o più dei seguenti rapporti, indicati al primo decimale: litri per 100 chilometri (l/100 km), chilometri per litro (km/l). Le emissioni specifiche ufficiali di CO₂ sono espresse in grammi per chilometro (g/km) ed approssimate al numero intero più vicino. Tali valori possono essere espressi in unità differenti (galloni e miglia) qualora siano compatibili con le disposizioni della direttiva 80/181/CEE.

Riportiamo di seguito il formato suggerito:

Tipo di carburante	Posizione	Modello	Emissioni di CO ₂	Consumo di carburante
Benzina	1			
	2			
	...			
Diesel	1			
	2			
	...			

- 5) sulla guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂ figura il seguente testo:
«È disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂ che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture»;
- 6) sul poster figura il seguente testo:
«Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ di un'autovettura. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre»;
- 7) il poster sarà integralmente aggiornato almeno ogni sei mesi. Tra un aggiornamento e l'altro le nuove vetture verranno inserite alla fine dell'elenco.

ALLEGATO IV

PRESENTAZIONE DEI DATI RELATIVI AL CONSUMO DI CARBURANTE E ALLE EMISSIONI DI CO₂ NEL MATERIALE PROMOZIONALE

Gli Stati membri devono provvedere affinché tutto il materiale promozionale divulgato contenga i valori ufficiali relativi al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di CO₂ dei veicoli cui si riferisce. Tali informazioni devono rispettare i seguenti requisiti minimi:

- 1) essere di facile lettura ed in pari evidenza rispetto alle informazioni principali fornite nel materiale promozionale;
- 2) essere facilmente comprensibili anche ad una lettura superficiale;
- 3) deve figurare il consumo ufficiale di carburante di tutti i modelli presentati nell'opuscolo. Se sono specificati più modelli, è indicato il valore relativo al consumo ufficiale di carburante di ciascuno dei modelli specificati o l'intervallo tra il valore di consumo più elevato e quello meno elevato. Il consumo è espresso come uno o più dei seguenti rapporti: litri per 100 chilometri (l/100 km), chilometri per litro (km/l). Tutti i valori numerici sono espressi al primo decimale.

Tali valori possono essere espressi in unità differenti (galloni e miglia) qualora siano compatibili con le disposizioni della direttiva 80/181/CEE.

Se il materiale promozionale contiene solo un riferimento alla marca e non ad una versione o ad un modello particolare, non devono essere forniti dati relativi al consumo di carburante.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1999

che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia

(2000/33/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, del trattato gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi;
- (2) all'articolo 104 del trattato, viene definita una procedura per i disavanzi eccessivi, la quale prevede una decisione relativa all'esistenza di tale disavanzo e, dopo che il disavanzo in questione sia stato corretto, l'abrogazione della decisione stessa; la procedura per i disavanzi eccessivi è stabilita all'articolo 104 del trattato; le modalità della procedura in questione sono ulteriormente precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato; il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce particolareggiate definizioni e modalità d'applicazione delle disposizioni del suddetto protocollo; nel Patto di stabilità e crescita, enunciato nella risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam del 17 giugno 1997 ⁽²⁾ e nei regolamenti (CE) nn. 1466/97 ⁽³⁾ e 1467/97 ⁽⁴⁾, sono stabilite le linee direttrici e indicate le norme e i chiarimenti per attuare la procedura per i disavanzi eccessivi, la sorveglianza delle posizioni di bilancio e la sorveglianza e il coordinamento delle politiche economiche nella terza fase dell'UEM;
- (3) a seguito di una raccomandazione della Commissione conforme all'articolo 104, paragrafo 6, del trattato, il Consiglio ha deciso il 26 settembre 1994 che in Grecia esisteva un disavanzo eccessivo; a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato il Consiglio ha formulato il 7 novembre 1994, il 24 luglio 1995, il 16 settembre

1996, il 15 settembre 1997 e il 29 maggio 1998 raccomandazioni alla Grecia al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo;

- (4) una decisione del Consiglio relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 104, paragrafo 12, del trattato, quando il Consiglio ritiene che lo Stato membro in questione abbia corretto il disavanzo eccessivo;
- (5) il Consiglio abroga tale decisione su raccomandazione della Commissione; le definizioni di «pubblico», «disavanzo» e «investimento» sono stabilite nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi con riferimento al sistema europeo di conti economici integrati (SEC), seconda edizione; sulla base dei dati forniti dalla Commissione notificati dalla Grecia alla Commissione nel settembre 1999, ai sensi del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, sono giustificate le seguenti conclusioni.

Il disavanzo generale pubblico si è ridotto al 2,5 % del PIL nel 1998, rispetto al 4 % nel 1997 e al 13,8 % nel 1993. Il risultato per il 1998 è stato di poco superiore all'obiettivo di un disavanzo del 2,4 % raccomandato dal Consiglio per quell'esercizio. Per la prima volta, la spesa pubblica per investimenti — pari al 3,7 % del PIL nel 1998 — è risultata superiore al disavanzo. L'aggiustamento fiscale degli ultimi anni è basato su saldi primari importanti e crescenti, mentre l'onere della spesa per interessi è andato gradualmente riducendosi in seguito all'abbassamento dei tassi d'interesse e al calo del debito pubblico in percentuale del PIL. Per il 1999 il disavanzo è stimato all'1,9 % del PIL. Secondo l'aggiornamento del programma di convergenza del 1998, presentato dalla Grecia in ottemperanza del Patto di stabilità e crescita, il disavanzo pubblico potrebbe ulteriormente ridursi allo 0,8 % del PIL nel 2001.

⁽¹⁾ GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.

⁽²⁾ GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

Il debito della pubblica amministrazione ha raggiunto un livello massimo del 112,3 % del PIL nel 1996 e si è ridotto di 6 punti percentuali nei due anni successivi: nel 1998 è stato del 106,3 %. Per il 1999 il rapporto debito pubblico/PIL è stimato al 104,5 %. Secondo l'aggiornamento del programma di convergenza della Grecia del 1998, il debito potrebbe scendere al di sotto del 100 % del PIL nel 2001. Il governo greco ha confermato il suo impegno a mantenere l'avanzo primario ad un livello che contribuisca in modo incisivo alla riduzione del rapporto debito pubblico/PIL. Tale avanzo primario è indispensabile affinché il rapporto debito pubblico/PIL mantenga un andamento discendente sostenibile.

Nel 1998 il disavanzo è risultato inferiore al valore di riferimento indicato nel trattato e dovrebbe rimanere tale nel 1999, per ridursi ancora nel medio periodo. L'indice di indebitamento lordo è in calo e dovrebbe ridursi ancora nei prossimi anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Grecia è stato corretto.

Articolo 2

La decisione del Consiglio del 26 settembre 1994, relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia, è abrogata.

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1999

concernente una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dal Portogallo ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

[notificata con il numero C(1999) 4516]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2000/34/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/53/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 19 quater,

considerando quanto segue:

- (1) ai sensi della direttiva 77/93/CEE, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità per coprire le spese direttamente connesse alle misure necessarie adottate o previste per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti a partire da paesi terzi o altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione;
- (2) il Portogallo ha chiesto la concessione di tale partecipazione finanziaria della Comunità e ha presentato un programma di azioni volte all'eradicazione di *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al., agente responsabile del marciume bruno della patata, introdotto in Portogallo nel 1995. Il programma precisa gli obiettivi da raggiungere, le misure adottate, la relativa durata e il costo, in modo che la Comunità possa contribuire al loro finanziamento;
- (3) la partecipazione finanziaria della Comunità può coprire una quota pari al massimo al 50 % delle spese ammissibili;
- (4) le spese sostenute dal Portogallo nel 1996 e nel 1997 riguardano direttamente la distruzione delle patate contaminate, la disinfezione di macchine e locali, la lotta contro le erbe infestanti nella zona contaminata, le ispe-

zioni fitosanitarie, la campionatura e le analisi delle patate;

- (5) le informazioni tecniche fornite dal Portogallo hanno permesso al comitato fitosanitario permanente di analizzare la situazione in modo accurato e completo;
- (6) la regione di Madeira beneficia di una partecipazione finanziaria specifica della Comunità per l'attuazione di un programma di eradicazione e di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali diversi da *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.;
- (7) la partecipazione di cui all'articolo 2 non esclude un'eventuale partecipazione ad altre misure adottate o da adottare ai fini dell'eradicazione o della lotta contro gli organismi nocivi in questione; tale partecipazione sarebbe oggetto di una ulteriore decisione;
- (8) la presente decisione lascia impregiudicati l'esito e le conseguenze della verifica svolta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 19 quinquies della direttiva 77/93/CEE al fine di accertare se l'introduzione dell'organismo nocivo in causa sia imputabile all'inadeguatezza delle ispezioni e degli esami effettuati;
- (9) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la concessione di una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dal Portogallo in diretta correlazione con le misure necessarie specificate all'articolo 19 quater, paragrafo 2, della direttiva 77/93/CEE e adottate ai fini della lotta contro *Ralstonia solanacearum*.

⁽¹⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 142 del 5.6.1999, pag. 29.

Articolo 2

L'importo massimo della partecipazione finanziaria della Comunità è di 137 819 EUR.

Articolo 3

1. Fatte salve le verifiche della Commissione ai sensi dell'articolo 19 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 77/93/CEE, la partecipazione finanziaria della Comunità viene versata solo quando siano state fornite alla Commissione prove delle misure adottate sotto forma di una documentazione relativa alla presenza e all'eradicazione di *Ralstonia solanacearum*.

2. La documentazione di cui al paragrafo 1 deve includere:

- a) un rapporto di eradicazione per ciascuna azienda in cui si è proceduto alla distruzione di vegetali e prodotti vegetali. Il rapporto deve contenere le seguenti informazioni:
- ubicazione e indirizzo dell'azienda;
 - data in cui è stata sospettata la presenza di *Ralstonia solanacearum* e data in cui tale presenza è stata confermata;
 - quantitativo di vegetali e di prodotti vegetali distrutti;
 - metodo di distruzione e di disinfezione;
 - quantitativo di campioni prelevati a fini di esame e per le analisi volte ad accertare la presenza di *Ralstonia solanacearum*;

- metodo di analisi;
- esito degli esami e/o delle analisi;
- origine presunta della contaminazione riscontrata in Portogallo;

b) una relazione di controllo sulla presenza di *Ralstonia solanacearum* e sull'entità della relativa contaminazione, contenente dati dettagliati circa le ispezioni e le analisi condotte in proposito;

c) una relazione finanziaria contenente l'elenco dei beneficiari e i rispettivi indirizzi, nonché gli importi versati (al netto di IVA e imposte).

Articolo 4

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1999

concernente una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dall'Italia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

[notificata con il numero C(1999) 4517]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2000/35/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/53/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 19 quater,

considerando quanto segue:

- (1) ai sensi della direttiva 77/93/CEE, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità per coprire le spese direttamente connesse alle misure necessarie adottate o previste per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti a partire da paesi terzi o altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione;
- (2) l'Italia ha chiesto la concessione di tale partecipazione finanziaria della Comunità e ha presentato un programma di azioni volte all'eradicazione di *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al., agente responsabile del marciume bruno della patata, introdotto in Italia nel 1995. Il programma precisa gli obiettivi da raggiungere, le misure adottate, la relativa durata e il costo, in modo che la Comunità possa contribuire al loro finanziamento;
- (3) la partecipazione finanziaria della Comunità può coprire una quota pari al massimo al 50 % delle spese ammissibili;
- (4) le spese sostenute dall'Italia nel 1995 e nel 1996, e considerate nella presente decisione, riguardano direttamente le ispezioni fitosanitarie, la campionatura e le analisi delle patate;
- (5) le informazioni tecniche fornite dall'Italia hanno permesso al comitato fitosanitario permanente di analizzare la situazione in modo accurato e completo;
- (6) la partecipazione di cui all'articolo 2 non esclude un'eventuale partecipazione ad altre spese specificate nella richiesta dell'Italia, ma di cui non si è tenuto conto nella

presente decisione, come anche ad altre misure adottate o da adottare ai fini dell'eradicazione o della lotta contro gli organismi nocivi in questione; tale partecipazione sarebbe oggetto di una ulteriore decisione;

- (7) la presente decisione lascia impregiudicati l'esito e le conseguenze della verifica svolta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 19 quinquies della direttiva 77/93/CEE al fine di accertare se l'introduzione dell'organismo nocivo in causa sia imputabile all'inadeguatezza delle ispezioni e degli esami effettuati;
- (8) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la concessione di una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dal Portogallo in diretta correlazione con le misure necessarie specificate all'articolo 19 quater, paragrafo 2, della direttiva 77/93/CEE e adottate ai fini della lotta contro *Ralstonia solanacearum*.

Articolo 2

L'importo massimo della partecipazione finanziaria della Comunità è di 18 365 EUR.

Tale importo è così ripartito:

- 9 585 EUR per le misure destinate alla lotta contro *Ralstonia solanacearum* nel Veneto;
- 8 780 EUR per le misure destinate alla lotta contro *Ralstonia solanacearum* in Emilia-Romagna.

Articolo 3

1. Fatte salve le verifiche della Commissione ai sensi dell'articolo 19 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 77/93/CEE, la partecipazione finanziaria della Comunità viene versata solo quando siano state fornite alla Commissione prove delle misure adottate sotto forma di una documentazione relativa alla presenza e all'eradicazione di *Ralstonia solanacearum*.

⁽¹⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 142 del 5.6.1999, pag. 29.

2. La documentazione di cui al paragrafo 1 deve includere:

- a) un rapporto di eradicazione per ciascuna azienda in cui si è proceduto alla distruzione di vegetali e prodotti vegetali. Il rapporto deve contenere le seguenti informazioni:
- ubicazione e indirizzo dell'azienda;
 - data in cui è stata sospettata la presenza di *Ralstonia solanacearum* e data in cui tale presenza è stata confermata;
 - quantitativo di vegetali e di prodotti vegetali distrutti;
 - metodo di distruzione e di disinfezione;
 - quantitativo di campioni prelevati a fini di esame e per le analisi volte ad accertare la presenza di *Ralstonia solanacearum*;
 - metodo di analisi;
 - esito degli esami e/o delle analisi;
 - origine presunta della contaminazione riscontrata in Italia;

- b) una relazione di controllo sulla presenza di *Ralstonia solanacearum* e sull'entità della relativa contaminazione, contenente dati dettagliati circa le ispezioni e le analisi condotte in proposito;
- c) una relazione finanziaria contenente l'elenco dei beneficiari e i rispettivi indirizzi, nonché gli importi versati (al netto di IVA e imposte).

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1999

concernente una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dalla Spagna ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

[notificata con il numero C(1999) 4518]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2000/36/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/53/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19 quater,

considerando quanto segue:

- (1) ai sensi della direttiva 77/93/CEE, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità per coprire le spese direttamente connesse alle misure necessarie adottate o previste per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti a partire da paesi terzi o altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione;
- (2) la Spagna ha chiesto la concessione di tale partecipazione finanziaria della Comunità e ha presentato programmi di azioni volte all'eradicazione di *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Smith) Davis et al., agente responsabile dell'avvizzimento batterico della patata, introdotto in Spagna nel 1995, e di *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al., agente responsabile del marciume bruno della patata, introdotto in Spagna nel 1996, e di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., introdotta in Spagna nel 1996. I programmi precisano gli obiettivi da raggiungere, le misure adottate, la relativa durata e il costo, in modo che la Comunità possa contribuire al loro finanziamento;
- (3) la partecipazione finanziaria della Comunità può coprire una quota pari al massimo al 50 % delle spese ammissibili;
- (4) le spese sostenute dalla Spagna nel 1996 e nel 1997 riguardano direttamente la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali contaminati, nonché le ispezioni fitosanitarie, la campionatura e le analisi;

- (5) le informazioni tecniche fornite dalla Spagna hanno permesso al comitato fitosanitario permanente di analizzare la situazione in modo accurato e completo;
- (6) la partecipazione di cui all'articolo 2 non esclude un'eventuale partecipazione ad altre spese specificate nella richiesta della Spagna, ma di cui non si è tenuto conto nella presente decisione, come anche ad altre misure adottate o da adottare ai fini dell'eradicazione o della lotta contro gli organismi nocivi in questione; tale partecipazione sarebbe oggetto di una ulteriore decisione;
- (7) la presente decisione lascia impregiudicati l'esito e le conseguenze delle verifiche svolte dalla Commissione ai sensi dell'articolo 19 quinquies della direttiva 77/93/CEE al fine di accertare se l'introduzione degli organismi nocivi in causa sia imputabile all'inadeguatezza delle ispezioni e degli esami effettuati;
- (8) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la concessione di una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dalla Spagna in diretta correlazione con le misure necessarie di cui all'articolo 19 quater, paragrafo 2, della direttiva 77/93/CEE, adottate ai fini della lotta contro *Clavibacter michiganensis*, *Ralstonia solanacearum* ed *Erwinia amylovora*.

Articolo 2

L'importo massimo della partecipazione finanziaria della Comunità è di 18 102 EUR.

Tale importo è così ripartito:

- 8 806 EUR per le misure destinate alla lotta contro *Clavibacter michiganensis*;
- 5 644 EUR per le misure destinate alla lotta contro *Ralstonia solanacearum*.
- 3 652 EUR per le misure destinate alla lotta contro *Erwinia amylovora*.

⁽¹⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.⁽²⁾ GU L 142 del 5.6.1999, pag. 29.

Articolo 3

1. Fatte salve le verifiche della Commissione ai sensi dell'articolo 19 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 77/93/CEE, la partecipazione finanziaria della Comunità viene versata solo quando siano state fornite alla Commissione prove delle misure adottate sotto forma di una documentazione relativa alla presenza e all'eradicazione degli organismi nocivi di cui all'articolo 1.

2. La documentazione di cui al paragrafo 1 deve includere:

a) un rapporto di eradicazione per ciascuna azienda in cui si è proceduto alla distruzione di vegetali e prodotti vegetali. Il rapporto deve contenere le seguenti informazioni:

- ubicazione e indirizzo dell'azienda;
- data in cui è stata sospettata la presenza di organismi nocivi e data in cui tale presenza è stata confermata;
- quantitativo di vegetali e di prodotti vegetali distrutti;
- metodo di distruzione e di disinfezione;
- quantitativo di campioni prelevati a fini di esame e per le analisi volte ad accertare la presenza degli organismi nocivi;

- metodo di analisi;
- esito degli esami e/o delle analisi;
- origine presunta della contaminazione riscontrata in Spagna;

b) una relazione di controllo sulla presenza degli organismi nocivi di cui all'articolo 1 e sull'entità della relativa contaminazione, contenente dati dettagliati circa le ispezioni e le analisi condotte in proposito;

c) una relazione finanziaria contenente l'elenco dei beneficiari e i rispettivi indirizzi, nonché gli importi versati (al netto di IVA e imposte).

Articolo 4

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1999

concernente una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dalla Grecia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

[notificata con il numero C(1999) 4519]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(2000/37/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/53/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19 quater,

considerando quanto segue:

- (1) ai sensi della direttiva 77/93/CEE, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità per coprire le spese direttamente connesse alle misure necessarie adottate o previste per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti a partire da paesi terzi o altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione;
- (2) la Grecia ha chiesto la concessione di tale partecipazione finanziaria della Comunità e ha presentato programmi di azioni volte all'eradicazione di *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Smith) Davis et al., agente responsabile dell'avvizzimento batterico della patata, introdotto in Grecia nel 1997, e di *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al., agente responsabile del marciume bruno della patata, introdotto in Grecia nello stesso anno. I programmi precisano gli obiettivi da raggiungere, le misure adottate, la relativa durata e il costo, in modo che la Comunità possa contribuire al loro finanziamento;
- (3) la partecipazione finanziaria della Comunità può coprire una quota pari al massimo al 50 % delle spese ammissibili;
- (4) le spese sostenute dalla Grecia nel 1997 e nel 1998 riguardano direttamente la distruzione delle patate contaminate, la disinfezione di macchine e locali, le ispezioni fitosanitarie, la campionatura e le analisi delle patate;
- (5) le informazioni tecniche fornite dalla Grecia hanno permesso al comitato fitosanitario permanente di analizzare la situazione in modo accurato e completo;

- (6) la partecipazione di cui all'articolo 2 non esclude un'eventuale partecipazione ad altre misure adottate o da adottare ai fini dell'eradicazione o della lotta contro gli organismi nocivi in questione; tale partecipazione sarebbe oggetto di una ulteriore decisione;
- (7) la presente decisione lascia impregiudicati l'esito e le conseguenze delle verifiche svolte dalla Commissione ai sensi dell'articolo 19 quinquies della direttiva 77/93/CEE al fine di accertare se l'introduzione degli organismi nocivi in causa sia imputabile all'inadeguatezza delle ispezioni e degli esami effettuati;
- (8) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la concessione di una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dalla Grecia in diretta correlazione con le misure necessarie specificate all'articolo 19 quater, paragrafo 2, della direttiva 77/93/CEE e adottate ai fini della lotta contro *Clavibacter michiganensis* e *Ralstonia solanacearum*.

Articolo 2

L'importo massimo della partecipazione finanziaria della Comunità è di 32 352 EUR.

Tale importo è così ripartito:

- 30 885 EUR per le misure destinate alla lotta contro *Clavibacter michiganensis*;
- 1 467 EUR per le misure destinate alla lotta contro *Ralstonia solanacearum*.

Articolo 3

1. Fatte salve le verifiche della Commissione ai sensi dell'articolo 19 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 77/93/CEE, la partecipazione finanziaria della Comunità viene versata solo quando siano state fornite alla Commissione prove delle misure adottate sotto forma di una documentazione relativa alla presenza e all'eradicazione degli organismi nocivi di cui all'articolo 1.

⁽¹⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 142 del 5.6.1999, pag. 29.

2. La documentazione di cui al paragrafo 1 deve includere:
- a) un rapporto di eradicazione per ciascuna azienda in cui si è proceduto alla distruzione di vegetali e prodotti vegetali. Il rapporto deve contenere le seguenti informazioni:
 - ubicazione e indirizzo dell'azienda;
 - data in cui è stata sospettata la presenza di organismi nocivi e data in cui tale presenza è stata confermata;
 - quantitativo di vegetali e di prodotti vegetali distrutti;
 - metodo di distruzione e di disinfezione;
 - quantitativo di campioni prelevati a fini di esame e per le analisi volte ad accertare la presenza degli organismi nocivi;
 - metodo di analisi;
 - esito degli esami e/o delle analisi;
 - origine presunta della contaminazione riscontrata in Grecia;
 - b) una relazione di controllo sulla presenza degli organismi nocivi di cui all'articolo 1 e sull'entità della relativa contaminazione, contenente dati dettagliati circa le ispezioni e le analisi condotte in proposito;
 - c) una relazione finanziaria contenente l'elenco dei beneficiari e i rispettivi indirizzi, nonché gli importi versati (al netto di IVA e imposte).

Articolo 4

La Repubblica greca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1999

concernente una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dalla Francia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

[notificata con il numero C(1999) 4520]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2000/38/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/53/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19 quater,

considerando quanto segue:

- (1) ai sensi della direttiva 77/93/CEE, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità per coprire le spese direttamente connesse alle misure necessarie adottate o previste per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti a partire da paesi terzi o altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione;
- (2) la Francia ha chiesto la concessione di tale partecipazione finanziaria della Comunità e ha presentato programmi di azioni volte all'eradicazione di *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Smith) Davis et al., agente responsabile dell'avvizzimento batterico della patata, introdotto in Francia nel 1997, e di *Globodera pallida* (Wollenweber) Behrens e *Globodera rostochiensis* (Stone) Behrens, introdotti in Francia nel 1997, e di *Xanthomonas axonopodis* pv. *dieffenbachiae* (Mc Culloch & Pirone) Vauterin et al., introdotto in Francia nel 1997. I programmi precisano gli obiettivi da raggiungere, le misure adottate, la relativa durata e il costo, in modo che la Comunità possa contribuire al loro finanziamento;
- (3) la partecipazione finanziaria della Comunità può coprire una quota pari al massimo al 50 % delle spese ammissibili;
- (4) le spese sostenute dalla Francia nel 1997, nel 1998 e nel 1999 riguardano direttamente la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali contaminati, la disinfezione di macchine e locali, le ispezioni fitosanitarie, la campionatura e le analisi dei vegetali e le perdite finanziarie;

- (5) le informazioni tecniche fornite dalla Francia hanno permesso al comitato fitosanitario permanente di analizzare la situazione in modo accurato e completo;
- (6) i dipartimenti d'oltremare beneficiano di una partecipazione finanziaria specifica della Comunità per l'attuazione di un programma di eradicazione e di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali diversi da *Xanthomonas axonopodis*;
- (7) la partecipazione di cui all'articolo 2 non esclude un'eventuale partecipazione ad altre spese specificate nella richiesta della Francia, ma di cui non si è tenuto conto nella presente decisione, come anche ad altre misure adottate o da adottare ai fini dell'eradicazione o della lotta contro gli organismi nocivi in questione; tale partecipazione sarebbe oggetto di una ulteriore decisione;
- (8) la presente decisione lascia impregiudicati l'esito e le conseguenze delle verifiche svolte dalla Commissione ai sensi dell'articolo 19 quinquies della direttiva 77/93/CEE al fine di accertare se l'introduzione degli organismi nocivi in causa sia imputabile all'inadeguatezza delle ispezioni e degli esami effettuati;
- (9) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la concessione di una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dalla Francia in diretta correlazione con le misure necessarie specificate all'articolo 19 quater, paragrafo 2, della direttiva 77/93/CEE e adottate ai fini della lotta contro *Clavibacter michiganensis*, *Globodera pallida* e *Globodera rostochiensis* e *Xanthomonas axonopodis*.

Articolo 2

L'importo massimo della partecipazione finanziaria della Comunità è di 89 972 EUR.

⁽¹⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 142 del 5.6.1999, pag. 29.

Tale importo è così ripartito:

- 5 437 EUR per le misure destinate alla lotta contro *Clavibacter michiganensis*;
- 3 821 EUR per le misure destinate alla lotta contro *G. pallida* e *G. rostochiensis*;
- 80 714 EUR per le misure destinate alla lotta contro *Xanthomonas axonopodis*.

Articolo 3

1. Fatte salve le verifiche della Commissione ai sensi dell'articolo 19 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 77/93/CEE, la partecipazione finanziaria della Comunità viene versata solo quando siano state fornite alla Commissione prove delle misure adottate sotto forma di una documentazione relativa alla presenza e all'eradicazione degli organismi nocivi di cui all'articolo 1.

2. La documentazione di cui al paragrafo 1 deve includere:

- a) un rapporto di eradicazione per ciascuna azienda in cui si è proceduto alla distruzione di vegetali e prodotti vegetali. Il rapporto deve contenere le seguenti informazioni:
 - ubicazione e indirizzo dell'azienda;
 - data in cui è stata sospettata la presenza di organismi nocivi e data in cui tale presenza è stata confermata;

- quantitativo di vegetali e di prodotti vegetali distrutti;
- metodo di distruzione e di disinfezione;
- quantitativo di campioni prelevati a fini di esame e per le analisi volte ad accertare la presenza degli organismi nocivi;
- metodo di analisi;
- esito degli esami e/o delle analisi;
- origine presunta della contaminazione riscontrata in Francia;

- b) una relazione di controllo sulla presenza degli organismi nocivi di cui all'articolo 1 e sull'entità della relativa contaminazione, contenente dati dettagliati circa le ispezioni e le analisi condotte in proposito;
- c) una relazione finanziaria contenente l'elenco dei beneficiari e i rispettivi indirizzi, nonché gli importi versati (al netto di IVA e imposte).

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 2204/1999 della Commissione, del 12 ottobre 1999, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 278 del 28 ottobre 1999)

A pagina 310, codice NC 3505 10 90, colonna 4:

anziché: «9,1 +»,

leggi: «9,8 +»;

a pagina 364 codice NC 4408 10 15, colonna 5, e a pagina 365, codice NC 4408 39 55, colonna 5:

inserire: «—»;

a pagina 654, dopo il codice NC 8504 40 20:

sopprimere: « | 8504 40 35 | --- altri ... | esenzione | esenzione | p/st | »;

a pagina 667, codice NC 8523 90 00, colonna 4:

anziché: «1»,

leggi: «esenzione».

Rettifica del regolamento (CE) n. 2737/1999 della Commissione, del 21 dicembre 1999, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2807/83 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 328 del 22 dicembre 1999)

Il seguente regolamento annulla e sostituisce il regolamento (CE) n. 2737/1999 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2737/1999 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1999**

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2807/83 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

«Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 8,

1. I comandanti dei pescherecci comunitari aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 10 metri registrano le informazioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 nel giornale di bordo conformemente al modello di cui all'allegato I per tutte le zone di pesca, ad eccezione delle zone NAFO 1/CIEM Va) e XIV, per le quali si utilizza il modello di cui all'allegato II. Il modello che figura nell'allegato II bis può essere utilizzato per le attività di pesca effettuate esclusivamente nel Mediterraneo dai comandanti di pescherecci comunitari la cui lunghezza non supera 18 metri fuori tutto e che effettuano bordate giornaliere in una sola zona di pesca.

considerando quanto segue:

2. Il giornale di bordo di cui agli allegati I, II e II bis è parimenti compilato secondo le condizioni stabilite al paragrafo 1 quando i pescherecci operano nelle acque di un paese terzo, salvo che quest'ultimo prescriva esplicitamente un giornale di bordo di tipo diverso.

(1) l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2000 devono essere registrate nel giornale di bordo le catture di tutte le specie conservate a bordo in quantitativi superiori a 50 kg di equivalente peso vivo. Tuttavia, per le operazioni di pesca nel Mediterraneo, solamente le specie che figurano in un elenco adottato conformemente a tale articolo devono essere registrate nel giornale di bordo;

3. Per le attività di pesca nel Mediterraneo va annotata nel giornale di bordo qualsiasi specie conservata a bordo in quantitativi superiori a 50 kg di equivalente peso vivo e che figura nell'elenco di cui all'allegato VII.

(2) ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 2847/93, le disposizioni di tale regolamento relative al giornale di bordo e alla dichiarazione di sbarco si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2000, alle operazioni di pesca nel Mediterraneo;

4. Gli attrezzi di pesca impiegati e le specie catturate sono indicati nelle apposite rubriche del giornale di bordo utilizzando i codici precisati nell'allegato VI e i codici a tre lettere stabiliti dalla FAO o i nomi.»

(3) è pertanto necessario modificare, con effetto a partire dal 1° gennaio 2000, il regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1488/98 ⁽⁴⁾, per consentire l'adempimento di tali obblighi;

(4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

2) All'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunto il seguente testo:

«Tuttavia, il modello di cui all'allegato II bis può essere utilizzato quando lo sbarco avviene in un porto di uno Stato membro bagnato dal Mediterraneo dai comandanti di pescherecci comunitari la cui lunghezza non supera 18 metri fuori tutto e che effettuano bordate giornaliere in una sola zona di pesca.»

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2807/83 è modificato nel modo seguente:

3) All'allegato I, le denominazioni «Merluzzo bianco», «Eglefino», «Merluzzo nero», «Merlano», «Passera», «Sogliola», «Aringa» e «Sgombro» sono soppresse.

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 196 del 14.7.1998, pag. 3.

4) Nel titolo dell'allegato IV, dopo i termini «dell'allegato I» sono inseriti i termini «o dell'allegato II bis».

5) All'allegato IV, il punto 2.4.2 è sostituito dal seguente testo:

«2.4.2. Quantitativi catturati e conservati a bordo [n. di riferimento del giornale di bordo: (15)]

Devono essere annotate nel giornale di bordo le catture di tutte le specie conservate a bordo in quantitativi superiori a 50 kg di equivalente peso vivo. Per le attività di pesca effettuate nel Mediterraneo sono tuttavia iscritte nel giornale di bordo solamente le specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato VII.

Qualora il numero totale delle colonne fosse insufficiente, può essere utilizzata una nuova pagina.

Indicare, se del caso, l'unità di misura utilizzata e il peso netto medio in kg del peso vivo contenuto in tale unità (cesta, cassa, ecc.).»

6) All'allegato IV, punto 3, terzo trattino, il primo comma è sostituito dal seguente testo:

«Indicare il peso o i quantitativi effettivamente sbarcati o trasbordati per ciascuna specie.»

7) All'allegato IV, punto 3, quarto trattino, l'indicazione «/CGPM» è inserita dopo il termine «COPACE» sia nel titolo che nel comma.

8) All'allegato V, il punto 2.4.2 è sostituito dal seguente testo:

«2.4.2. Quantitativi catturati e conservati a bordo

Devono essere annotate nel giornale di bordo le catture di tutte le specie conservate a bordo in quantitativi superiori a 50 kg di equivalente peso vivo. Per le attività di pesca effettuate nel Mediterraneo sono tuttavia iscritte nel giornale di bordo solamente le specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato VII.

Qualora il numero totale delle colonne fosse insufficiente, può essere utilizzata una nuova pagina.»

9) All'allegato V, punto 3, quarto trattino, il primo comma è sostituito dal seguente testo:

«Indicare il peso o i quantitativi effettivamente sbarcati o trasbordati per ciascuna specie.»

10) L'allegato I del presente regolamento è inserito come allegato II bis dopo l'allegato II.

11) L'allegato VII è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO II

«ALLEGATO VII

TABELLA

Elenco delle specie che devono essere registrate nel giornale di bordo e nella dichiarazione di sbarco dalle navi che operano esclusivamente nel Mare Mediterraneo

Nome	Denominazione latina	Codice FAO a tre lettere
Tonno bianco (*)	Thunnus alalunga	ALB
Sardone	Engraulis encrasicolus	ANE
Tonno obeso (*)	Thunnus obesus	BET
Melù (*)	Micromesistius poutassou	WHB
Tonno rosso	Thunnus thynnus	BFT
Orata	Sparus aurata	SBG
Merluzzo argentato	Merluccius merluccius	HKE
Suro (*)	Trachurus spp	JAX
Sgombro	Scomber scombrus	MAC
Rospo (*)	Lophius piscatorius	ANF
Triglia di scoglio	Mullus surmuletus	MUR
Sardina	Sardina pilchardus	PIL
Spigola	Dicentrarchus labrax	BSS
Triglia di fango	Mullus barbatus	MUT
Pesce spada	Xiphias gladius	SWO

(*) Solamente nella dichiarazione di sbarco.»